

**AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

Via Cristoforo Colombo, n. 44

00147 - ROMA

PEC mase@pec.mase.gov.it

OGGETTO: INTERPELLO ex art. 3-septies del D.lgs n. 152/06.

MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (MISP) IN PRESENZA DI RIFIUTI CON AMIANTO DERIVANTI DA ATTIVITA' EDILI E/O PROCESSI INDUSTRIALI. CORRETTA APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 242 DEL D.LGS. N. 152/2006.

Con la presente istanza, ai sensi dell'articolo 3-septies del D.Lgs. n. 152 del 2006, si richiedono ulteriori chiarimenti in merito alla corretta applicazione della procedura prevista dall'art. 242 del medesimo Decreto Legislativo, alla luce delle considerazioni già fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con le note 3866 del 14/01/22 e 143191 del 20/08/24, in relazione a casi analoghi di gestione di siti inquinati.

In generale, i soggetti proprietari (nel caso specifico la Pubblica Amministrazione – Comune di COMO) di aree dismesse e potenzialmente contaminate di varia estensione, potrebbero trovarsi nella condizione di dover affrontare la gestione di materiali antropici presenti nel suolo, non necessariamente definibili come riporto ai sensi del D.L. N. 2 del 25 gennaio 2012. Questi materiali, che potrebbero includere rifiuti derivanti da attività edili e da processi industriali, possono trovarsi a varie profondità, e possono talvolta contenere frammenti in cemento amianto (eternit), oppure altre tipologie di detriti da demolizione.

A fronte di tali situazioni e nel contesto di un possibile progetto di riqualificazione di un sito, si chiede di valutare la possibilità di prevedere un intervento finalizzato alla Messa in Sicurezza Permanente o dell'intero sito, o di una porzione dello stesso, anche in presenza di rifiuti contenenti amianto. A tale proposito si osserva che tale soluzione di MISP costituirebbe un'alternativa alla rimozione e smaltimento totale di tali rifiuti pericolosi, che comporterebbe per il soggetto interessato alla bonifica l'insostenibilità economica a causa dei costi considerevoli di smaltimento, comportando la rinuncia alla riqualificazione del sito stesso.

Ad avvalorare tale richiesta è di supporto la valutazione comparativa tra i diversi approcci metodologici che evidenzia il prevalere per la tecnica individuata (MISP) del principio di sostenibilità ambientale, in linea con i principi comunitari di protezione dell'ambiente, precauzione e sostenibilità, nonché di quello della fattibilità tecnica, della praticabilità economica e degli impatti complessivi di tipo sociale, economico, sanitario e ambientale.

Viste le considerazioni di codesto Ministero nella nota n. 143191 del 20/08/24 per cui tale accezione di MISP sembrerebbe coerente con la definizione dell'art. 240, comma 1, lettera o),

del D.Lgs. 152 del 2006, in cui si definisce che essa si concreta “*nell’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente*”:

Visto, altresì, quanto citato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 24.03.2023, che illustra che art. 240 ha una portata estensiva avendo riguardo sia a fonti di contaminazione costituiti da rifiuti (come già previsto dal DM n. 471/1999), sia da fonti inquinanti non qualificabili come rifiuti (portata innovativa della norma)

si chiede a codesto Ministero se la Messa in Sicurezza Permanente (MISP) possa riguardare anche i rifiuti pericolosi contenenti amianto.

Nel caso di applicabilità della MISP al caso specifico dei rifiuti pericolosi contenenti amianto, si chiede se rimangono valide le indicazioni procedurali indicate nella nota Ministeriale n. 143191 del 20/08/24, nel caso siano riscontrate o non riscontrate concentrazioni superiori alle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) nei terreni naturali di imposta, su cui sono depositati tali rifiuti.

**Il Sindaco
Alessandro Rapinese**

I documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.